

Venerdì, 11 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A


- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)


Sentenza n. 2292 del 24 aprile 2013 Consiglio di Stato

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato - rigetto

Like 2,441 people like this. Be the first of your friends.



Certified System Utility
for your Mac

[DOWNLOAD NOW](#)


Permesso di Soggiorno

Scopri tutto quello che
serve per richiedere il
permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto E. Boni, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ferrara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00209/2012, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'Avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino nigeriano presente in Italia con permesso di soggiorno "per motivi religiosi" valido sino al 5 ottobre 2009, ne ha chiesto il rinnovo convertendone il titolo in "lavoro subordinato".

La Questura di Ferrara ha negato la conversione del titolo, con l'argomento che in linea di principio il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere conseguito solo mediante l'apposita procedura

che richiede, fra l'altro, il rilascio di un "visto d'ingresso" subordinato al rispetto delle quote (flussi); e che alcune deroghe a questo principio sono indicate nell'art. 14 del regolamento emanato con d.P.R. n. 394/1999, il quale però non contempla il permesso di soggiorno per motivi religiosi.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna. Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 209/2012, che conferma la legittimità dell'interpretazione recepita dal decreto impugnato.

3. L'interessato ha proposto ora appello a questo Consiglio, chiedendo anche una sospensiva. L'Amministrazione si è costituita. In sede di trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per poter procedere alla definizione immediata del giudizio.

4. La controversia si concentra intorno ad una sola questione di diritto: se la normativa vigente consenta la "conversione" del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

E' opportuno sottolineare che in questo contesto negare la possibilità di tale "conversione" non significa vietare in senso assoluto che chi abbia avuto un permesso di soggiorno per motivi religiosi ne ottenga, in seguito, uno per lavoro subordinato. La "conversione" consiste invece nella possibilità di ottenere un nuovo permesso di soggiorno in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative.

Il problema si pone essenzialmente per i permessi di soggiorno "per lavoro subordinato", in quanto per questi ultimi, a differenza degli altri, è previsto un sistema di contingentamento distinto secondo i paesi di provenienza (programmazione dei flussi, ossia quote, di ingresso). Le modalità procedurali dettate per il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato hanno la funzione di assicurare il rispetto della programmazione, garantendo anche la par condicio fra i richiedenti.

5. In questa luce si comprende che quando il regolamento (d.P.R. n. 394/1999) all'art. 14 prevede la possibilità di convertire in permesso per lavoro subordinato altri tipi di permesso di soggiorno (ad es. quello per motivi di studio, o quello per ricongiungimento familiare), tali indicazioni debbono intendersi derogatorie e a titolo di eccezione. Esse non sono suscettibili di applicazione estensiva o tanto meno analogica.

Queste considerazioni sono rafforzate dalla formulazione testuale dell'art. 14, che, precisando in modo minuzioso le condizioni e i limiti della possibilità di conversione, per ciò solo rivela il carattere eccezionale e restrittivo di tali previsioni.

Ne consegue che, non essendovi menzione del permesso di soggiorno per motivi religiosi, questa fattispecie non si può ritenere suscettibile di conversione.

6. L'appellante sostiene che, interpretata così restrittivamente, la normativa si presta ad una censura di costituzionalità in quanto lesiva (asseritamente) dei valori della libertà di coscienza e della libertà religiosa.

La tesi è che non consentendo la conversione del permesso di soggiorno si priva la persona della libertà di cambiare le proprie convinzioni religiose ovvero le proprie scelte di vita, originariamente ispirate da una vocazione religiosa poi abbandonata.

Il Collegio ritiene di non poter condividere questa prospettazione. Se l'ingresso in Italia era stato determinato da motivazioni religiose e queste sono venute meno, si deve presumere che il soggetto non

abbia più ragione di trattenervisi. Se però vuol rimanere in Italia ad altro titolo, dovrà conseguire un permesso di soggiorno appropriato, subordinatamente alle regole proprie della tipologia prescelta. In ciò non si può ravvisare una coartazione alla libertà di coscienza.

Nulla vieterebbe alla normativa di prevedere, per casi del genere, qualche agevolazione in favore della persona già titolare di un permesso di soggiorno per motivi religiosi. Ma se non l'ha fatto, lasciando applicabili le regole ordinarie, questa scelta non appare irragionevole, iniqua o censurabile per un supposto contrasto con principi costituzionali.

7. In conclusione, l'appello va respinto. Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese.

S'intende che la presente decisione non preclude all'interessato di ottenere il permesso di soggiorno per via ordinaria, o anche usufruendo delle temporanee disposizioni di "emersione", ove ne sussistano le condizioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 24 Aprile 2013



News



Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana. Le ...

[Leggi tutto »](#)

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Corte di Strasburgo. Italia condannata per il trattenimento illegale e l'espulsione di tre cittadini tunisini

Ancora una volta l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il trattenimento illegale e l...

[Leggi tutto »](#)

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha reso noto che a seguito del parere espresso nell'adunanza del...

[Leggi tutto »](#)

Fondo asilo migrazione e integrazione

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

RIPARTI
CON LE OFFERTE
ALITALIA

EUROPA DA
44€

SOLO ANDATA
TUTTO INCLUSO
TARIFFA LIGHT

ACQUISTA SUBITO

ETIHAD AIRWAYS PARTNER

Alitalia 

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)